

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

1^a SEZIONE CIVILE 1

in persona dei Signori Magistrati:

Dott. DANIELA BRUNI PRESIDENTE, rel.,

Dott. PAOLA DI FRANCESCO, Consigliere;

Dott. FABIO LAURENZI, Consigliere;

nel proc. n. 780/2016 R. G. promosso da:

_____ a socio unico, con sede legale in Brescia, Via
 10 Cefalonia n. 70 _____ in persona del proprio Amministratore
 Unico Sig.ra _____ rappresentata e difesa, in forza di delega in calce
 al presente atto, dagli Avvocati _____ (c.f.

_____) e _____ (c.f.
 del Foro di Brescia e dall'Avvocato _____ (c.f.

15 _____ del foro di Venezia ed elettivamente domiciliata
 presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, Dorsoduro - Zattere 1385, ove
 dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. telefax _____
 ovvero al n. di telefax _____ ? nonché agli indirizzi PEC

20 _____ con gli avv.ti ;
 nei confronti di:

_____ a , non costituito
 ha pronunciato il seguente

25 **DECRETO**

Con reclamo ex art. 26 L.F. depositato il 7 dicembre 2016 _____
 _____ si duole del decreto ex art. 737 cpc, depositato in data 30
 novembre 2016, con cui il Tribunale di Vicenza ha respinto il proprio
 ricorso depositato il 22 giugno 2016 con cui era stata richiesta la
 30 restituzione dell'importo di € 59.047,75, di cui € 58.054,70 pari all'importo
 spettante complessivamente ai creditori irreperibili ed il residuo di €
 2.056,22, che il Curatore fallimentare aveva depositato, come risulta dalla e-
 mail 27 maggio 2016 in atti, su libretto bancario n. 100178, intestato alla
 Procedura.

35 Con l'istanza di restituzione _____, premesso di essere l'assuntrice
 del concordato fallimentare _____

_____ a che era stato omologato dal Tribunale di Vicenza il 12
 agosto 2015 alle condizioni prospettate dalla assuntrice la quale aveva
 precisato, «che le somme accantonate e accantonande per i creditori
 40 irreperibili ,saranno a favore dell'Assuntore che le terrà a disposizione degli



aventi diritto secondo le modalità stabilite dal Giudice Delegato», aveva richiesto la restituzione di detta somma che era residua ai riparti compiuti dal Curatore e dal medesimo depositata in libretto bancario cumulativo anziché venire consegnata all'Assuntrice in spregio alla disposizione
45 convenzionale nonché alla previsione dell'art. 136 LF, 2 comma.

Il reclamo è fondato.

Va rilevato che sul ricorso sono stati acquisiti il visto del GD ed il parere favorevole del Curatore laddove il Tribunale ha ritenuto di provvedere ex art. 739 cpc ed ha aggiunto di non potersi sostituire al Tribunale
50 fallimentare.

Il rilievo non è condivisibile posto che l'art. 136, primo comma, LF prevede una sopravvivenza degli organi fallimentari sia pure circoscritta al controllo dell'adempimento degli obblighi derivanti dal concordato fallimentare.

55 Nel merito giurisprudenza e dottrina hanno sottolineato il differente disposto degli articoli 117, terzo comma e 136, secondo comma l.f. e la differenza di trattamento tra i creditori irreperibili del fallimento e quelli soddisfatti a seguito concordato fallimentare. Infatti nel primo caso le somme spettanti ai creditori, che non si presentano o che sono irreperibili,
60 vanno depositate in un libretto postale o bancario - senza che sia praticabile alcuna altra modalità - e sono incamerate dall'erario ove non siano reclamate dagli aventi diritto, entro cinque anni dal deposito.

Siffatta modalità indefettibile di deposito non è prescritta dal secondo comma dell'art. 136 L.f che facoltizza la custodia di quanto spettante «ai
65 creditori contestati, condizionali o irreperibili» nei modi stabiliti dal giudice delegato e soprattutto non è ripetuta la previsione di incameramento. La differente disciplina consente di identificare un trattamento più favorevole ai creditori del concordato fallimentare che conservano il loro diritto per un tempo più lungo, fino alla prescrizione. Per tale motivo alcune sentenze
70 citate da hanno consentito lo svincolo dei libretti postali e la restituzione all'assuntrice onde evitare che si verificasse l'incameramento a favore del Fondo Unico Giustizia dell'art. 2 della legge 2008 n 181.

75 Pertanto non solo la specifica modalità sopra trascritta, che costituisce una delle condizioni della proposta dell'assuntrice, è stata recepita con l'omologa ma essa è anche in linea con le previsioni normative.

Le osservazioni che precedono dimostrano la non pertinenza delle considerazioni con il deposito liberatorio perché l'esecuzione del concordato secondo quanto opinato dal Curatore non può prevalere sulle condizioni dell'omologa (lo stesso Curatore ha poi espresso parere favorevole
80 sull'istanza di restituzione).

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del resistente.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte

85 - accoglie il reclamo e per l'effetto dispone lo svincolo a favore della reclamante della somma di € 59.684,69 depositata sul libretto bancario n. 100178 acceso presso Banca Antonveneta, gruppo MPS, intestato a .

90 dando atto che si impegna a tenere a disposizione dei creditori irreperibili quanto a ciascuno spettante, fino al decorso del termine decennale di prescrizione.

Si comunichi.

Venezia, 26 gennaio 2017. . . .

IL PRESIDENTE



Fallimenti e Società.it

